

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Puglia, Bari, III Sezione, sentenza 19 novembre 2009, n. 2785

- 1) *Nei giudizi elettorali non è sufficiente a soddisfare l'onere della prova gravante sul ricorrente l'indicazione delle sezioni nelle quali l'erronea attribuzione di voti sarebbe avvenuta.*
- 2) *Alle dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista è riconosciuto valore di principio di prova, in quanto gli stessi svolgono nei seggi funzioni di controllo del corretto svolgimento del procedimento elettorale.*

Omissis

Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale alla luce del quale nel giudizio elettorale al fine di sollecitare i poteri istruttori del giudice, che sono puramente integrativi dell'onere probatorio insito nell'azione, il ricorrente è tenuto a fornire almeno un principio di prova delle circostanze di fatto che pone a fondamento dei motivi, non essendo consentito al giudice di supplire all'inerzia probatoria delle parti in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c..

Né, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente nella memoria depositata in data 29 ottobre 2009, può considerarsi sufficiente a soddisfare l'onere su di lui gravante l'indicazione delle sezioni nelle quali l'erronea attribuzione di voti sarebbe avvenuta. Senza adeguato supporto probatorio, invero, la dogianza che su quel fatto si fonda si risolve nell'inammissibile richiesta di rinnovazione delle operazioni elettorali in quelle sezioni (cfr Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2193/2003).

Anche nel processo di impugnazione delle operazioni elettorali vige il principio della domanda e delle prove, per cui la denunciata alterazione dei risultati deve essere provata con l'allegazione di precise circostanze di cui sia traccia nei verbali, o in altri elementi utili a fornire un principio di prova.

Omissis

Costituisce fonte di perplessità per il giudice - che deve tenerne conto ai fini probatori - il silenzio dei rappresentanti di lista, presenti nelle tre sezioni, nell'immediatezza del verificarsi dei fatti contestati dal ricorrente. Non risultano, infatti, dai verbali dichiarazioni dei rappresentanti di lista in merito, né sono state prodotte in giudizio dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei rappresentanti medesimi.

Sul punto, non appare superfluo precisare che, mentre non si riconosce, di norma, alcun valore di principio di prova alle dichiarazioni rese da cittadini elettori, si attribuisce, invece, tale valore alle dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista, in quanto gli stessi, pur non essendo componenti del seggio elettorale, sono tuttavia soggetti che svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa elettorale, partecipano a tutte le operazioni del seggio e svolgono funzioni di controllo del procedimento elettorale (cfr. T.A.R. Palermo, Sezione III, n. 630/2009, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, n. 1809/2007, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 168/2006). L'intervento dei rappresentanti di lista si giustifica, infatti, quale garanzia ulteriore predisposta dall'ordinamento per assicurare, nell'interesse generale, il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Omissis